



precedenti mutui di rispettive $\text{₤} 200.000.000$ e $\text{₤} 55.000.000$ -, concessi dall' I. N. A. medesimo alla suddetta Cooperativa rispettivamente coi contratti in data 23 marzo 1951 e 14 ottobre 1952; il nuovo mutuo di $\text{₤} 30.000.000$ - dovrà essere esclusivamente destinato alla totale sistemazione del debito arretrato della suddetta Cooperativa, nei confronti del I. N. A., per rate di accantonamento insolute e relativi interessi di mora, dovuti all' I. N. A. medesimo in dipendenza dei citati mutui per complessive $\text{₤} 255.000.000$ -;

2) - di applicare, per detto mutuo, le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 31 gennaio 1952 per i mutui ipotecari non frazionabili e cioè le condizioni risultanti dal Suo stesso rapporto;

3) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta